

Diritto alle integrazioni salariali in agricoltura: così il calcolo delle giornate di effettivo lavoro

Argomento - Il diritto alle integrazioni salariali in agricoltura spetta ai lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro, a seguito di eventi che hanno sospeso l'attività, come le intemperie stagionali, cause non imputabili al datore di lavoro oppure per eccezionali calamità e avversità atmosferiche (art. 8, legge n. 457/1972).

Novità - Recependo un consolidato orientamento della Cassazione l'Inps ha autorizzato le sedi a riconoscere il diritto alle integrazioni salariali a favore dei lavoratori a tempo indeterminato computando nel calcolo dei 180 gg. anche le giornate di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Il principio fatto proprio dall'Inps è che alla maturazione del requisito temporale (180 gg. lavorativi) concorrono tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, comprese quelle che, pur non effettivamente lavorate, per una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro, sono ugualmente retribuite, quali le giornate di assenza dal lavoro per malattia od altro evento ad essa equiparato.

La Corte di Cassazione con le pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003 ha innovato il precedente indirizzo della Corte stessa risalente alla sentenza n. 4098/1981 in materia di calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda richiesto dall'art. 8 della L. n. 457/1972 per beneficiare delle integrazioni salariali in favore di lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Il mutamento giurisprudenziale - comportante la rilevanza per il conseguimento del predetto requisito occupazionale (180 gg.) oltre che del lavoro effettivo, anche delle giornate per le quali esista una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. art. 2110 c.c.) - va ricondotto alla nota e progressiva tendenza del sistema normativo della previdenza agricola (sia negli aspetti rivolti ai datori di lavoro, sia in quelli concernenti i lavoratori) a confluire nel sistema previdenziale generale, con conseguente estensione al primo di regole già in vigore per quest'ultimo. In particolare, la citata giurisprudenza dei primi anni '80 volta dal rilievo alle sole giornate di lavoro effettivamente prestato da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, rinvenire una sua ragion d'essere nel sistema di rilevazione del lavoro agricolo all'epoca vigente, imperniato sul meccanismo degli elenchi anagrafici - la cui tenuta era affidata allo Scau - nei quali venivano registrati unicamente le giornate di impiego effettivo. Successivamente, l'avvenuta soppressione dello Scau ad opera della legge 23.3.1994, n. 724 e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto e, circostanza ancor più rilevante, l'avvenuta soppressione degli elenchi anagrafici in relazione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 13 del Dlgs n. 375/1993), hanno fatto venir meno le ragioni che ostacolavano una compiuta rilevazione per

Inps - Circolare 28 maggio 2008, n. 63

Oggetto: Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Requisito minimo occupazionale: art. 8 della legge n. 457/1972

Sommario: Corte di Cassazione: pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003. Art. 8 della legge n. 457/1972. Calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative

tale categoria anche delle giornate per le quali sussistevano cause di legittima sospensione del rapporto di lavoro, portando dunque a una valorizzazione delle stesse ai fini che qui interessano. Incidentalmente, per completezza, si segnala che l'analogo processo di assimilazione ai fini previdenziale tra il lavoro effettivo e le cause di legittimo impedimento della prestazione lavorativa

(art. 2110 c.c.) aveva interessato, nell'ambito del lavoro non agricolo, il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 novembre 1968, n. 115, per il quale occorre un trimestre di lavoro effettivo (Cass. 6.11.1992, n. 12039). Le considerazioni di ordine generale sopra evidenziate impongono di adeguare le norme interne all'indicato orientamento giurisprudenziale. Si chiarisce, inoltre, che in tema di mancato raggiungimento del requisito occupazionale dei 180 gg., le relative controversie intente dal singolo lavoratore, vertendo su situazioni giuridiche configurabili quali diritti soggettivi, sono di competenza del Giudice ordinario, e la relativa azione giudiziaria soggiace ai termini di cui all'art. 47, comma 3, del Dpr n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 438/2002, essendo l'integrazione salariale agricola un trattamento previdenziale la cui erogazione è affidata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24, legge n. 88/1989, norma alla quale l'art. 47 fa espresso rinvio. Tutto ciò premesso, le Direzioni dell'Istituto, in sede di verifica del requisito occupazionale di oltre 180 giornate di lavoro effettivo, di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972, comprenderanno come utili anche le giornate di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Le Direzioni potranno riesaminare tutti i casi di specie ancora pendenti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.